



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA PORTOSCUSO

Piazzale del Porto - Loc. Portovesme —web www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso

e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it

Numero blu 1530 Tel. 0781/509114

Ordinanza nr. 10/2018

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme:

- Visti gli articoli 17, 28, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;
- Viste le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- Visto il D. Lgs. 17 aprile 2001 n° 234, “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento delle funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59”;
- Visto il D.Lgs. 18/07/2005 nr. 171 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto il “Codice della nautica da diporto”,
- Vista la propria Ordinanza n. 11/2017 del 11/06/2017 “Ordinanza di Sicurezza balneare e Disciplina generale delle attività diportistiche”;
- Vista la Determinazione prot. nr. 15164 – rep. 679 – del 29/03/2018 della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, riguardante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza balneare 2018);
- Vista l’ordinanza nr. 55/2018 del 04/05/2018 emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari, disciplinante la navigazione in prossimità della costa del Compartimento e le zone di mare interdette alla navigazione;
- Vista l’ordinanza n.76/2018 in data 24 maggio 2018 della Capitaneria di Porto di Cagliari, rubricata “Sicurezza della balneazione”;
- Considerata l’esigenza di allineare la propria ordinanza di sicurezza balneare a quella della Capitaneria di Porto di Cagliari;
- Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti, rientranti nella competenza di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza della navigazione marittima e dei bagnanti nonché degli utenti in genere nel Circondario Marittimo di Portoscuso, ricompreso tra Punta Trettu esclusa e Capo Pecora compreso, e i comuni di San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Gonnese,

Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore e Arbus;

Ritenuto necessario implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza della balneazione, al fine di elevare ulteriormente i relativi standard qualitativi

O R D I N A

Campo di Applicazione

Art. 1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e della salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Portoscuso, ricompreso tra Punta Trettu esclusa e Capo Pecora compreso, e i comuni di San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Gonnese, Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore e Arbus.

Zone di mare riservate alla balneazione

Art. 2. Le zone di mare riservate alla balneazione e pertanto interdette alla navigazione, sono quelle sino alla distanza di:

- 200 metri dalle spiagge;
- 100 metri dalle coste a picco.

In tale fascia di mare **E' VIETATO:**

- a) Il transito, la navigazione e la sosta di qualsiasi unità navale, compresi *windsurf*, *kitesurf*, e moto d'acqua, ad eccezione di quelle a remi tipo jole, canoe, surf a remi (*SUP - stand up paddle*), pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- b) L'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- c) E' altresì VIETATO l'atterraggio dei *surf*, *windsurf* e di *kitesurf* nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari e nelle spiagge libere. In tali tratti, i Concessionari e i Comuni, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti, con appositi corridoi di lancio/atterraggio, aventi le caratteristiche descritte all'articolo 11 della presente ordinanza ovvero, per i *kitesurf*, quelle previste da apposita ordinanza. E' comunque vietato ai *surf*, *windsurf* e *kitesurf* di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

L'attività di pesca è disciplinata ai successivi articoli 28 e 29.

Art. 3. Sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato nonché quelle adibite al salvataggio e i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.Lgs. 116 del 30/05/2008 e D.M. 30/03/2010 e successive modifiche. Questi ultimi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 30 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Art. 4. Le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, in assenza di bagnanti, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore e/o a vela, purché a lento moto, e comunque non superiore a tre nodi di velocità, con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose (posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità).

Art. 5. Per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, sarà cura delle competenti Amministrazioni Comunali provvedere all'emanazione di apposite ordinanze di interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché provvedere alla conseguente affissione di idonea cartellonistica. L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acqueei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.

Art. 6. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque prioritariamente destinate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare i medesimi segnali previsti dall'articolo 29, curando che la sagola di collegamento non sia più lunga di metri 3.

Art. 7. Il limite esterno delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione con il posizionamento di gavitelli di **colore rosso o arancione** saldamente ancorati al fondo e posti **a distanza non inferiore di 50 metri** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa e in corrispondenza dell'estremità del fronte mare, in numero minimo di due. I Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei predetti gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento.

In caso di Concessionari/Titolari di strutture balneari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

Qualora gli effetti di avverse condizioni meteorologiche dovessero spostare o rimuovere i predetti gavitelli, sarà cura del Concessionario/Titolare di strutture balneari darne tempestiva comunicazione a questa Autorità Marittima a mezzo fax o email, con l'onere di provvedere al ricollocamento non appena possibile, ferma restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino **"ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO O SPOSTATO"**.

E' vietato l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico ai gavitelli di segnalazione, anche se all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione.

Art. 8. Gli obblighi di cui al precedente articolo sono posti a carico delle Amministrazioni Comunali, per gli specchi acqueei antistanti le spiagge libere e le coste rocciose frequentate da bagnanti, ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere/zone costiere rocciose frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE: LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.

Zone di mare VIETATE alla balneazione

Art. 9. La balneazione **E' VIETATA:**

- a) **nei porti** (commerciali e turistici);
- b) **nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali**, con esclusione degli specchi acqueei prospicienti spiagge libere abitualmente frequentate da bagnanti ovvero strutture balneari regolarmente autorizzate, eventualmente ubicati ad una distanza inferiore e, comunque, a condizione che la balneazione non interferisca con il regolare e sicuro transito delle unità navali in ingresso ed uscita dai porti;
- c) **entro 100 metri da insediamenti industriali**, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica, che indichi il divieto di avvicinamento e balneazione. Tale segnaletica dovrà, altresì, essere opportunamente posizionata a terra in modo ben visibile;
- d) **all'interno dei corridoi di atterraggio**, regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;

- e) **sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti**; fuori dai porti, in prossimità di zone di mare dove sono posizionati pontili o passerelle destinate all'attracco di unità **per un raggio di metri 200**;
- f) **negli specchi acquei antistanti le foci** di torrenti, canali e fiumi, **entro un raggio di metri 50**, salvo che l'Autorità Comunale o Sanitaria non impongano una superiore estensione per ragioni igienico-sanitarie;
- g) **a meno di metri 200 dalle navi all'ancora**;
- h) **all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione** per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati. Durante la fase di raggiungimento di questi ultimi, i conducenti delle unità da diporto dovranno mantenere un comportamento estremamente prudente evitando di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità;
- i) **nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione** con apposite ordinanze dell'Autorità Comunale, che dovranno essere segnalate con appositi cartelli redatti in più lingue, posizionate a cura dei Comuni interessati;
- j) **nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze di interdizione** emanate dall'Autorità Marittima.

Segnalazione del limite delle acque sicure

Art. 10. I Concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque sicure, **mt. 1,60 di profondità**, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. Qualora, per cause di forza maggiore, si verifici la mancanza della prevista segnalazione, fino al completo ripristino della stessa, i Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione e le Amministrazioni Comunali, ognuno per il tratto di spiaggia di rispettiva competenza, devono esporre adeguata cartellonistica ben visibile agli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura **“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE, MT. 1,60 DI PROFONDITA', NON SEGNALATO”**.

Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetrica di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Corridoi di lancio o atterraggio

Art. 11. I corridoi di lancio/atterraggio, ad eccezione di quelli utilizzati per l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf*, le cui caratteristiche sono descritte con apposita ordinanza, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a **10 metri**;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- c) delimitazione laterale costituita da due linee di gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli **non inferiori a 20 metri** nei primi 100 metri e successivamente **ad intervalli di 50 metri**;
- d) individuazione delle imboccature al largo mediante posizionamento di bandierine bianche sui

gavitelli esterni di delimitazione;

- e) nei pressi della battigia, agli estremi del corridoio, devono essere sistemati appositi cartelli recante la dicitura **“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**.

Art. 12. È fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio. Sono consentite le operazioni di imbarco e sbarco in sicurezza di persone dirette o provenienti da terra.

Art. 13. L'installazione dei corridoi di lancio/atterraggio è soggetta ad apposita autorizzazione della competente Amministrazione Comunale o Regionale ovvero dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per gli specchi acquei ricadenti all'interno della relativa circoscrizione territoriale, sentito preventivamente il parere dell'Autorità Marittima, e nel rispetto delle modalità tecniche di cui all'articolo 11. L'utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio è **pubblico**, salvo i casi di eventuali concessioni demaniali rilasciate ad uso esclusivo di privati concessionari, che dovranno comunque consentirne l'utilizzo in tutti i casi di emergenza/soccorso.

Art. 14. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (*windsurf*), devono percorrere i corridoi con andatura ridotta al minimo, necessaria a garantire il governo del mezzo, procedendo con la massima prudenza;
- b) le unità a motore, compresi gli *aquascooters*, devono percorrere i corridoi di atterraggio a lento moto, con la massima prudenza e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c) tutte le unità a motore e/o a vela devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio.

Servizi di salvataggio

Art. 15. Il servizio di salvataggio, svolto a qualsiasi titolo, è prestato all'Utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee. Le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue – Ricerca e Soccorso*), quali articolazioni specialistiche del soccorso marittimo, così come disciplinato dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27.04.1979.

Art. 16. Nel periodo e negli orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione, così come definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, presso le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Art. 17. Nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, i Comuni rivieraschi provvedono a garantire il servizio di salvataggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Qualora non fosse possibile assicurare tale incombenza, i suddetti Enti Locali devono darne immediata comunicazione a questa Autorità Marittima e provvedere, contemporaneamente, ad apporre, in prossimità delle relative spiagge/zone costiere rocciose, adeguata segnaletica ben visibile dagli Utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

In tal caso, le stesse Amministrazioni Comunali devono controllare la permanenza *in loco* della segnaletica e, se mancante, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

Art. 18. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata dalla competente Amministrazione Regionale in **metri 5 dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvataggio e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.

Disciplina particolare dei servizi di salvataggio

Art. 19. Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari così come definiti dalla Regione Autonoma Sardegna, i Comuni per le spiagge libere/zone costiere rocciose ed i Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno una postazione con Bagnino di salvataggio abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o Assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), con relativo brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, **ogni 80 mt. di fronte mare o frazione**. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impedissero la visuale di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti sarà incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Art. 20. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società. I Concessionari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, devono far pervenire, ai fini della sua approvazione, all'Autorità Marittima una proposta di **"piano collettivo di salvataggio"** contenente le generalità del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

Art. 21. Il personale addetto al servizio di salvataggio, durante l'orario di balneazione, deve:

- a) indossare una **maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO"** chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
- b) essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo *"rescue tube"* o *"rescue can"*;
- c) essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- d) stazionare nella postazione di cui al successivo articolo oppure in mare sull'imbarcazione di servizio, nello specchio acqueo antistante, a condizione che rimanga sempre e comunque facilmente individuabile;
- e) segnalare con immediatezza al Concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
- f) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- g) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
- h) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera;
- i) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità Marittima, direttamente o tramite il Concessionario/Titolare di strutture che offrono servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili

che in acqua, mediante chiamata telefonica al **numero blu 1530** (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze e al soccorso in mare, valido su tutto il territorio nazionale) oppure alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso (0781/509114), ovvero via radio sul CANALE 16 VHF, avendo cura di inoltrare, entro 24 ore dall'evento, l'apposita scheda di segnalazione degli incidenti, pubblicata nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso.

Art. 22. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile, devono essere permanentemente disponibili:

- a) un binocolo;
- b) 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno e collocato in prossimità della battigia;
- c) un paio di “pinne” o “mezze pinne” di misura idonea all’assistente bagnanti/bagnino di salvataggio in servizio;
- d) un pennone di idonea altezza ben visibile su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, a cura dell’Assistente bagnanti/Bagnino di salvataggio o del concessionario, una delle seguenti bandiere di colore:
 - **bianco**, in caso condizioni meteomarine ottimali;
 - **giallo**, in caso condizioni del mare impegnative, eventuale presenza di forte vento e/o raffiche e conseguente obbligo di chiusura degli ombrelloni;
 - **rosso**, in caso di balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine.

Ogni struttura/stabilimento balneare deve essere dotato di un’ **unità** (pattino o similare) **di colore rosso idonea** a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO” ed il nome dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 mt. e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità deve essere posizionata, durante l’orario di apertura per la balneazione, sulla battigia, pronta per l’impiego in caso di necessità e non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

E’ data facoltà di utilizzare **moto d’acqua** da parte degli Assistenti bagnanti/Bagnini di salvataggio, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso da parte del responsabile del servizio di salvamento, con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua;
- b) stipulazione di polizza assicurativa per l’unità che, oltre a prevedere la copertura per la responsabilità civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- c) titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d’acqua, conseguita da almeno due anni;
- d) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- e) la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “**SALVATAGGIO**” o “**RESCUE**”, ;
- f) la moto d’acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di 2 elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;
- g) la moto d’acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino; acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- h) il conduttore della moto d’acqua e l’abilitato al salvamento devono indossare a bordo: casco

protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

È altresì consentito l'utilizzo aggiuntivo di **attrezzatura a propulsione elettrica**, certificata/omologata per il servizio cui è destinata, da impiegare con operatore ovvero radiocomandata, atta al recupero rapido e all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con l'attrezzatura stessa.

Art. 23. Ai lati estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati **due salvagente anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 30 mt.

Art. 24. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legato unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o inquinamento, deve essere issata, a cura del bagnino o del concessionario, sul pennone, **una bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche tramite l'utilizzo di un altoparlante. Tali previsioni non esimono, comunque, il concessionario dall'obbligo di garantire il servizio di salvataggio durante l'orario destinato alla balneazione.

Art. 25. Le **colonie** marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che precedono, qualora vi sia frequenza della spiaggia ed attività di balneazione.

Art. 26. I Titolari di stabilimenti balneari e/o strutture turistico ricettive che includano anche **piscine** devono assicurare, durante gli orari di utilizzo della stessa, la presenza stabile di almeno un abilitato al salvataggio, aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile, il quale dovrà stazionare a bordo vasca, nonché la presenza di due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno quanto la diagonale della piscina, posizionati sul bordo della stessa.

Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

Art. 27. Gli stabilimenti/strutture destinati alla balneazione devono essere dotati di:

- a) tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (numeri telefonici di Ufficio Circondariale marittimo - Guardia Costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, nonché degli altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa);
- b) tabella indicante i significati delle bandiere esposte. Tale cartello deve, in ogni caso, essere apposto presso la postazione di salvataggio, unitamente alla tabella riepilogativa dei recapiti utili e di emergenza;
- c) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- d) utenza telefonica, il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima e all'Amministrazione Comunale;
- e) un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione, complete di mascherina e tubo di raccordo;
 - un kit di cannule per respirazione bocca a bocca (orofaringee), per adulti e bambini;

- un pallone “ambu” completo di mascherine oronasali adulto e bambino o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie ;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. In qualunque caso dovrà essere presente apposito prodotto di medicamento post contatto con meduse e similari.

Per i concessionari di stabilimenti balneari dotati esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale potrà essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura, ritenuto più idoneo a tal fine.

I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando la locale Autorità Marittima.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti, si raccomanda agli stessi Concessionari/Titolari di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli, quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca o dal moto ondoso. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni, in corrispondenza delle spiagge libere, avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e adeguata cartellonistica plurilingue a terra indicanti la presenza di tali ostacoli.

I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi secondo la **check list**, pubblicata nella pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso, che dovrà essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo e, quando necessario, l'Autorità Comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse (la prima parte della **check list** contenente le informazioni sullo stabilimento va inviata all'Autorità Marittima).

Tale guida costituisce un ausilio per il concessionario sulla verifica della sussistenza di alcune misure di sicurezza e non è da intendersi esaustiva di tutte le disposizioni in vigore.

Pesca ed attività subacquee

Art. 28. Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni, durante la stagione balneare l'esercizio della **pesca da superficie sportiva – ricreativa**, effettuata con canna, lenze o qualunque altro tipo di attrezzo di cattura, **E' VIETATO** all'interno degli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (**200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco**).

È VIETATO l'esercizio della **pesca subacquea** a distanza inferiore a **500 metri dalle spiagge** frequentate dai bagnanti; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita comunque a distanza non inferiore a metri 100 dalle medesime.

E', altresì, VIETATO attraversare la fascia di mare destinata alla balneazione con arma subacquea carica.

Art. 29. Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola), e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.

Disposizioni particolari

Art. 30. In aderenza a quanto prescritto dalle “Regole dell’aria” edite dall’ENAC, all’interno del Circondario Marittimo di Portoscuso è **vietato sorvolare** le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, polizia o di quelli destinati alla lotta antincendio.

Art. 31. L’esercizio delle attività diportistiche quali: l’uso di *kitesurf* e *windsurf*, l’esercizio dello sci nautico, il traino di gommoni/*banana boat*, l’esercizio del paracadutismo ascensionale, l’uso di moto d’acqua nonché le caratteristiche dei corridoi di lancio/atterraggio dei *kite-surf*, sono disciplinati con apposita ordinanza.

Art. 32. La presente ordinanza deve essere esposta, per tutta la durata della stagione balneare, all’ingresso sia delle strutture turistico - balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto a cura dei responsabili.

Art. 33. Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Autonoma Sardegna e Comuni costieri).

Art. 34. Per favorire l’ottimizzazione delle attività ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza,, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell’ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Portoscuso deve informare immediatamente la Sala operativa della Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0781/509114 (Sala operativa), oppure via radio sul canale 16 VHF (ascolto radio Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso: dalle 8.00 alle 20.00).

Violazioni

Art. 35. I contravventori alla presente ordinanza, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione ovvero dalle norme sanzionatorie previste dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 18/07/2005 nr. 171 e ss. mm. e ii.), sempreché il fatto non costituisca un più grave reato.

L’accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all’Ente Territoriale e Comunale concedente per le azioni di competenza.

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

Art. 36. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce il Capo I dell’ordinanza n. 11/2017 del 11.05.2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all’albo del Circondario Marittimo di Portoscuso e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ai Comuni costieri;
- pubblicazione sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso.

Cagliari , 06 giugno 2018

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo RENZI(*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

